

REGOLAMENTO (CE) N. 1733/95 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1995
relativo allo svincolo della scorta minima del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, per garantire il normale approvvigionamento della Comunità o di una delle sue regioni, è fatto obbligo a tutti gli zuccherifici e a tutte le raffinerie di zucchero di detenere in permanenza, nella parte europea del territorio comunitario, una determinata scorta minima;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2304/94 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato il livello minimo delle scorte da detenere al 5 % della produzione realizzata nei limiti della quota A o, rispettivamente, al 5 % del quantitativo di zucchero raffinato nei dodici mesi precedenti il mese in corso;

considerando che secondo l'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 tale percentuale può essere ridotta; che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1789/81 prevede la possibilità di esenzione totale o parziale dell'interessato dall'obbligo di immagazzinare lo zucchero, qualora l'approvvigionamento comunitario non sia più assicurato a condizioni normali; che con il regolamento (CE) n. 2304/94, tale percentuale è stata già ridotta al 3 % per la campagna di commercializzazione 1994/1995;

considerando che dall'esame dell'attuale situazione di approvvigionamento nella Comunità per la campagna di commercializzazione 1994/1995, sono emersi dei fabbi-

sogni di consumo in certe regioni che non possono essere soddisfatti a causa della scarsità di zucchero dovuta a una grave siccità; che inoltre, in varie regioni della Comunità, sono state rilevate tensioni sui prezzi a causa della forte domanda e della scarsità dell'offerta; che, pertanto, l'approvvigionamento nella Comunità non avviene più in condizioni normali ed è quindi auspicabile svincolare la parte di scorta minima necessaria, riducendo a zero il livello della stessa per un periodo che permetta alla maggior parte degli zuccherifici della Comunità di aspettare la nuova produzione della campagna 1995/1996 per ricostituire le scorte minime riportandole alla percentuale prevista dal regolamento (CEE) n. 1789/81;

considerando che, data l'urgenza dell'attuazione di questa misura e dei meccanismi previsti dal sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1995, le percentuali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1789/81 sono ridotte allo 0 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 27. 9. 1994, pag. 6.